

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 198/90 del Consiglio, del 22 gennaio 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse, immessi in consumo in Spagna 1
- * Regolamento (CEE) n. 199/90 del Consiglio, del 22 gennaio 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2112/87 che stabilisce misure speciali per taluni prodotti trasformati a base di olio in Spagna 4
- * Regolamento (CEE) n. 200/90 del Consiglio, del 22 gennaio 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva 6
- * Regolamento (CEE) n. 201/90 del Consiglio, del 22 gennaio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 7
- * Regolamento (CEE) n. 202/90 del Consiglio, del 22 gennaio 1990, relativo all'applicazione del regime di aiuto alla produzione di talune varietà di granturco duro vitreo al Portogallo 9
- * Regolamento (CEE) n. 203/90 del Consiglio, del 22 gennaio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ... 10
- * Regolamento (CEE) n. 204/90 del Consiglio, del 22 gennaio 1990, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo 11
- Regolamento (CEE) n. 205/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 12
- Regolamento (CEE) n. 206/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 14
- Regolamento (CEE) n. 207/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 16

Prezzo : 12 ecu

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 208/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	18
Regolamento (CEE) n. 209/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	20
Regolamento (CEE) n. 210/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	22
Regolamento (CEE) n. 211/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	26
Regolamento (CEE) n. 212/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	29
Regolamento (CEE) n. 213/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	32
Regolamento (CEE) n. 214/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare	40
Regolamento (CEE) n. 215/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare	45
Regolamento (CEE) n. 216/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 140/90 relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare	46
Regolamento (CEE) n. 217/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	48
Regolamento (CEE) n. 218/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	53
* Regolamento (CEE) n. 219/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prelievo speciale applicabile alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia	55
* Regolamento (Euratom) n. 220/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che modifica il regolamento (Euratom) n. 3227/76 relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom	56
Regolamento (CEE) n. 221/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	57
Regolamento (CEE) n. 222/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa le sovvenzioni per le spedizioni di riso e di rotture di riso alla Riunione	60
* Regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71	62
Regolamento (CEE) n. 224/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, recante disposizioni relative al rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	65

Regolamento (CEE) n. 225/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di febbraio 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	66
Regolamento (CEE) n. 226/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	68
Regolamento (CEE) n. 227/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	70
Regolamento (CEE) n. 228/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia	72

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

90/41/CEE :

- * Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca
- Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

90/42/Euratom, CEE :

- * Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 1990, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale

90/43/Euratom, CEE :

- * Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 1990, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale

Rettifiche

- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (GU n. L 126 del 9. 5. 1989)
- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 3699/89 della Commissione, dell'11 dicembre 1989, che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi 9 m (GU n. L 362 del 12. 12. 1989)
- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 4024/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU n. L 382 del 30. 12. 1989)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 198/90 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse, immessi in consumo in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 94 dell'atto di adesione prevede un regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna;

considerando che il volume delle importazioni spagnole di grassi e oli di origine animale non assoggettati al regime di controllo sono aumentate in misura tale da mettere a repentaglio l'equilibrio globale del settore e la realizzazione degli obiettivi previsti per il periodo di « standstill »; che occorre ripristinare condizioni eque di concorrenza tra i diversi oli e grassi vegetali ed animali;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/88⁽²⁾, dispone che sia redatto un bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato spagnolo; che l'articolo 14 dello stesso regolamento prevede la concessione di un aiuto compensativo per i semi di colza e di ravizzone e per i semi di girasole utilizzati per la produzione di olio destinato all'esportazione, nei limiti di un quantitativo

non eccedente il saldo positivo eventualmente emerso al momento dell'elaborazione del bilancio preventivo di approvvigionamento; che è opportuno permettere all'industria della margarina e della maionese di disporre di olio di girasole al prezzo del mercato mondiale sempre nei limiti di un quantitativo non eccedente il saldo positivo eventualmente emerso al momento dell'elaborazione del bilancio preventivo di approvvigionamento;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di ampliare l'elenco delle industrie alimentari che possono approvvigionarsi di olio di girasole al prezzo del mercato mondiale, sempreché ciò non porti a perturbazioni nell'utilizzazione di altri oli vegetali, in particolare dell'olio d'oliva;

considerando che occorre adattare il testo del regolamento (CEE) n. 475/86 alla nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 475/86 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2* »

Il regime di controllo riguarda i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 1202 10 90	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina
1202 20 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina
1203 00 00	Copra
1204 00 90	Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1205 00 90	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 90	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 10 90	Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 20 90	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

(¹) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(²) GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3.

Codice NC	Designazione delle merci
1207 30 90	Semi di ricino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 60 90	Semi di cartamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 92 90	Semi di karité, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 99 99	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
b) 1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa
1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1515	Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba: 1515 60) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1516	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax": 1516 20 10)
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93
1518 00 31	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1518 00 39	

2) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 14*

1. Qualora per l'olio di girasole, di colza e di ravizzone, dal bilancio elaborato a norma dell'articolo 4 risulti un saldo positivo, e nei limiti di un quantitativo non superiore a tale saldo, i semi di girasole, di colza e di ravizzone raccolti in Spagna beneficiano di un aiuto compensativo qualora siano utilizzati per la produzione di olio destinato :

- all'esportazione,
- alla fabbricazione dei prodotti di cui ai codici NC 1516, 1517 e 2103 90 90.

Può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 16, la concessione dell'aiuto compensativo a favore dell'olio di girasole utilizzato da altre industrie

alimentari, sempreché ciò non sconvolga l'utilizzazione di altri oli vegetali e in particolare dell'olio di oliva.

2. L'aiuto compensativo di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo dei semi spagnoli ed il prezzo mondiale, diminuita dell'incidenza dei dazi doganali riscossi all'importazione in Spagna sul quantitativo di pannelli corrispondenti all'utilizzazione dei semi in questione. L'importo di questo aiuto è fissato periodicamente dalla Commissione. Le esportazioni effettuate nel quadro del presente articolo non possono beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

REGOLAMENTO (CEE) N. 199/90 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2112/87 che stabilisce misure speciali per taluni prodotti trasformati a base di olio in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/90⁽²⁾, prevede l'istituzione di un regime di controllo dei prezzi al consumo di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera b) dell'atto di adesione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3279/88⁽⁴⁾, al momento dell'immissione sul mercato interno spagnolo degli oli destinati all'alimentazione umana, elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, viene riscosso un contributo praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985 e il prezzo di tale olio importato in Spagna dai paesi terzi ;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2112/87 del Consiglio⁽⁵⁾, il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è rimborsato, su richiesta dell'impresa utilizzatrice, per gli oli impiegati nella produzione di maionesi ed altre salse fini ;

considerando che le importazioni spagnole di grassi ed oli di origine animale non assoggettati al regime di controllo

sono aumentate in misura tale da mettere a repentaglio l'equilibrio globale del settore e la realizzazione degli obiettivi previsti per il periodo di « standstill » ; che occorre ripristinare condizioni eque di concorrenza tra i diversi oli e grassi vegetali, consentendo a queste industrie di approvvigionarsi di olio di soia al prezzo del mercato mondiale ;

considerando che occorre prevedere la possibilità di ampliare l'elenco delle industrie alimentari che possono approvvigionarsi di olio di soia al prezzo del mercato mondiale, sempreché ciò non sconvolga l'utilizzazione di altri oli vegetali, in particolare dell'olio d'oliva ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2112/87 è sostituito dal testo seguente :

Articolo 1

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è rimborsato, su richiesta dell'impresa utilizzatrice, per gli oli utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui ai codici NC 1516, 1517 e 2103 90 90, per i quali è stato pagato il contributo stesso.

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di estendere il rimborso di tale contributo agli oli utilizzati per la fabbricazione di altri prodotti, sempreché ciò non sconvolga l'utilizzazione di altri oli vegetali e in particolare dell'olio d'oliva .»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

(4) GU n. L 326 del 30. 11. 1988, pag. 21.

(5) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

REGOLAMENTO (CEE) N. 200/90 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/84 ⁽⁴⁾, ciascuno Stato membro produttore deve costituire un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che, per meglio garantire una corretta ed efficace applicazione di tutta la normativa comunitaria vigente nell'insieme del settore, è opportuno prevedere la possibilità di affidare alle agenzie, oltre ai controlli e alle azioni sopra menzionati, anche i controlli previsti in materia di aiuti al consumo ed in materia di acquisto e magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2262/84 è modificato come segue:

- 1) Il testo del secondo comma, ultimo trattino è soppresso.
- 2) Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

« Lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può inoltre incaricare l'agenzia:

- di eseguire i controlli previsti in materia di aiuto al consumo ed in materia di acquisto e magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento,
- di svolgere indagini particolari. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. C 211 del 17. 8. 1989, pag. 23.

⁽²⁾ Parere reso il 19 gennaio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 201/90 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

oggetto, di un prelievo supplementare di corresponsabilità superiore al 3 %,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione (1),

Articolo 1

visto il parere del Parlamento europeo (2),

L'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue:

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

considerando che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 (5), prevede il pagamento dell'importo massimo del prelievo supplementare di corresponsabilità all'inizio della campagna nonché, se del caso, il suo totale o parziale a seconda del volume definitivo del raccolto constatato;

« 2. Se la produzione cerealicola di una campagna supera il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1, i produttori devono versare, entro il limite del 3 %, un prelievo supplementare di corresponsabilità proporzionale al superamento. Esso è fissato in base al prezzo di intervento valido per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna in oggetto.

L'articolo 4, paragrafi 1, 4, 6 e 7 si applica al suddetto prelievo supplementare.

Tale prelievo è applicato nel seguente modo:

- un prelievo forfettario dell'1,5 % del prezzo d'intervento sopra indicato viene applicato all'inizio della campagna;
- qualora il superamento percentuale del quantitativo massimo garantito constatato ai sensi del paragrafo 4 si scosti dalla percentuale del prelievo forfettario, il prelievo forfettario della campagna successiva è aumentato o ridotto della differenza tra le due percentuali entro il limite dell'1,5 %.

considerando che il regime di cui sopra comporta complicazioni amministrative durante gran parte della campagna; che è pertanto opportuno sostituirlo con un regime che, pur mantenendo un'applicazione del prelievo durante la stessa campagna, consente di evitare le complicazioni sopra indicate riportando alla campagna successiva una parte degli effetti derivanti dalla constatazione del livello della produzione di una data campagna; che tale obiettivo può essere raggiunto mediante la fissazione di un prelievo supplementare di corresponsabilità pari all'1,5 % del prezzo di intervento del frumento tenero panificabile che, se necessario, dopo la prima campagna d'applicazione è aggiustato, in funzione del superamento percentuale del quantitativo massimo garantito dalla produzione della campagna precedente; che tuttavia tale aggiustamento non può portare alla fissazione, per la campagna in

2) Al paragrafo 4 i termini « entro il 1° marzo » sono sostituiti dai termini « nel mese di febbraio ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1990/1991.

(1) GU n. C 260 del 13. 10. 1989, pag. 4.

(2) Parere reso il 19 gennaio 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

(3) Parere reso il 7 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(5) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

REGOLAMENTO (CEE) N. 202/90 DEL CONSIGLIO**del 22 gennaio 1990****relativo all'applicazione del regime di aiuto alla produzione di talune varietà di granturco duro vitreo al Portogallo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di l'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽³⁾, prevede all'articolo 10 bis la concessione di un aiuto alla produzione di granturco duro vitreo di qualità pregiata, coltivato nelle regioni più idonee della Comunità, per la durata di tre campagne; che, a norma dell'articolo 261 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 2727/75 non si applica al Portogallo fino al 1° gennaio 1991;

considerando che applicando detto regime solo a partire dal 1991 non sarà possibile conseguire gli obiettivi desiderati in Portogallo; che è opportuno pertanto prevedere l'applicazione immediata del regime in questo paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime previsto all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 si applica nelle regioni più idonee del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ Parere reso il 19 gennaio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 203/90 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 727/70 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/89 ⁽⁵⁾, quando un'impresa offre all'intervento, per un periodo di tre anni consecutivi, un quantitativo di tabacco che superi una data percentuale del quantitativo globale di tabacco da essa lavorato, il prezzo di intervento subisce una riduzione; che, ai fini della certezza del diritto, è necessario precisare che il periodo di tre anni decorre dal 1° gennaio 1989 e sono presi in considerazione esclusivamente i raccolti a partire dal 1989; che è altresì opportuno precisare che la percentuale si riferisce all'equivalente dei quantitativi di tabacco in foglia;

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 727/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 12 bis, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 727/70 è sostituito dal testo seguente:

« 1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 1989, quando un'impresa di prima trasformazione e di condizionamento offre all'intervento, per un periodo di tre anni consecutivi, quantitativi di tabacco condizionato che superino del 15 % o più l'equivalente dei quantitativi di tabacco in foglia di origine comunitaria da essa lavorati, l'organismo d'intervento acquista i quantitativi eventualmente offertigli nel corso dell'anno seguente ad un prezzo di intervento derivato ridotto del 10 %. Il prezzo è all'occorrenza adeguato mediante applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni, di cui all'articolo 6, paragrafo 7. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. C 251 del 4. 10. 1989, pag. 7.

⁽²⁾ Parere reso il 19 gennaio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 15 novembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 204/90 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 1990
relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, allegato al trattato,

visto il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di detto regime è stata prorogata, da ultimo, con il regolamento (CEE) n. 4001/89; che il Consiglio è chiamato a decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abrogate;

considerando che l'applicazione di detto regime a favore dei vini lussemburghesi continua a presentare un certo interesse per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato;

considerando tuttavia che il regime in questione è stato istituito in via transitoria e deve comunque essere

soppresso nella prospettiva del mercato unico, previsto dall'atto unico; che è quindi necessario adottare fin da ora disposizioni relative alla graduale soppressione di tale regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3310/75 è sostituito dal presente regolamento.

Articolo 2

Le esenzioni fiscali vigenti al 1° gennaio 1989 e di cui beneficiano, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, i vini prodotti nel Granducato del Lussemburgo sono ridotti di un importo del 33 e $\frac{1}{3}$ % a decorrere dal 1° gennaio 1991 e di due importi annui successivi del 33 e $\frac{1}{3}$ % a decorrere dal 1° gennaio di ciascuno degli anni seguenti, in modo che l'esenzione sia soppressa il 1° gennaio 1993.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 205/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 gennaio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	32,80	133,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	32,80	133,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	40,11	174,06 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	40,11	174,06 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	33,59	134,17
1001 90 99	33,59	134,17
1002 00 00	58,71	126,66 ⁽⁶⁾
1003 00 10	49,88	116,52
1003 00 90	49,88	116,52
1004 00 10	41,28	120,95
1004 00 90	41,28	120,95
1005 10 90	32,80	133,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	32,80	133,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	49,88	137,88 ⁽⁴⁾
1008 10 00	49,88	23,80
1008 20 00	49,88	70,53 ⁽⁴⁾
1008 30 00	49,88	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	49,88	0,00
1101 00 00	60,91	201,72
1102 10 00	96,07	191,20
1103 11 10	76,80	284,42
1103 11 90	64,84	216,91

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 206/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 gennaio 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	3,63	3,63	3,63
1001 90 99	0	3,63	3,63	3,63
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	10,89	10,89	10,89
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	5,08	5,08	5,08

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	6,46	6,46	6,46	6,46
1107 10 19	0	4,83	4,83	4,83	4,83
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 207/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 1990****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2637/89 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 135/90 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2637/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) ⁽³⁾
1006 10 21	—	—	148,96	305,12
1006 10 23	—	227,81	148,27	303,74
1006 10 25	—	227,81	148,27	303,74
1006 10 27	—	227,81	148,27	303,74
1006 10 92	—	—	148,96	305,12
1006 10 94	—	227,81	148,27	303,74
1006 10 96	—	227,81	148,27	303,74
1006 10 98	—	227,81	148,27	303,74
1006 20 11	—	—	187,10	381,40
1006 20 13	—	284,76	186,24	379,68
1006 20 15	—	284,76	186,24	379,68
1006 20 17	—	284,76	186,24	379,68
1006 20 92	—	—	187,10	381,40
1006 20 94	—	284,76	186,24	379,68
1006 20 96	—	284,76	186,24	379,68
1006 20 98	—	284,76	186,24	379,68
1006 30 21	13,05	—	240,86	505,58
1006 30 23	12,97	434,13	277,53	578,84
1006 30 25	12,97	434,13	277,53	578,84
1006 30 27	12,97	434,13	277,53	578,84
1006 30 42	13,05	—	240,86	505,58
1006 30 44	12,97	434,13	277,53	578,84
1006 30 46	12,97	434,13	277,53	578,84
1006 30 48	12,97	434,13	277,53	578,84
1006 30 61	13,90	—	256,87	538,45
1006 30 63	13,90	465,39	297,91	620,52
1006 30 65	13,90	465,39	297,91	620,52
1006 30 67	13,90	465,39	297,91	620,52
1006 30 92	13,90	—	256,87	538,45
1006 30 94	13,90	465,39	297,91	620,52
1006 30 96	13,90	465,39	297,91	620,52
1006 30 98	13,90	465,39	297,91	620,52
1006 40 00	2,17	—	84,69	175,38

(¹) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

NB: I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25).

REGOLAMENTO (CEE) N. 208/90 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 1990
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2638/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 136/90⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 209/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esporta-

zioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁸⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 8	7° term. 9	8° term. 10	9° term. 11	10° term. 12	11° term. 1
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 210/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 1990****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (!)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	144,80
1006 20 15 000	01	144,80
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	144,80
1006 20 96 000	01	144,80
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	144,80
1006 30 25 000	01	144,80
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	144,80
1006 30 46 000	01	144,80
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 000	—	—
1006 30 63 100	01	181,00
	03	187,00
	05	187,00
	06	192,00
	07	192,00
	08	187,00
	09	187,00
	10	192,00
	11	192,00
	12	192,00
	13	181,00
	14	192,00
1006 30 63 900	01	181,00
	13	181,00
1006 30 65 100	01	181,00
	03	187,00
	05	187,00
	06	192,00
	07	192,00
	08	187,00
	09	187,00
	10	192,00
	11	192,00
	12	192,00
	13	181,00
	14	192,00
1006 30 65 900	01	181,00
	13	181,00
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—
1006 30 92 000	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	
1006 30 94 100	01	181,00	
	03	187,00	
	05	187,00	
	06	192,00	
	07	192,00	
	08	187,00	
	09	187,00	
	10	192,00	
	11	192,00	
	12	192,00	
	13	181,00	
	14	192,00	
	1006 30 94 900	01	181,00
		13	181,00
1006 30 96 100	01	181,00	
	03	187,00	
	05	187,00	
	06	192,00	
	07	192,00	
	08	187,00	
	09	187,00	
	10	192,00	
	11	192,00	
	12	192,00	
	13	181,00	
	14	192,00	
	1006 30 96 900	01	181,00
		13	181,00
1006 30 98 100	—	—	
1006 30 98 900	—	—	
1006 40 00 000	—	—	

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia;
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 la zona II b),
- 06 la zona IV a),
- 07 la zona IV b),
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

Le restituzioni vanno convertite in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 211/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
1006 20 11 000	—	—	—	—
1006 20 13 000	0	0	0	0
1006 20 15 000	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—
1006 20 92 000	—	—	—	—
1006 20 94 000	0	0	0	0
1006 20 96 000	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—
1006 30 21 000	—	—	—	—
1006 30 23 000	0	0	0	0
1006 30 25 000	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—
1006 30 42 000	—	—	—	—
1006 30 44 000	0	0	0	0
1006 30 46 000	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—
1006 30 61 000	—	—	—	—
1006 30 63 100	0	0	0	0
1006 30 63 900	0	0	0	0
1006 30 65 100	0	0	0	0
1006 30 65 900	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—
1006 30 92 000	—	—	—	—
1006 30 94 100	0	0	0	0
1006 30 94 900	0	0	0	0
1006 30 96 100	0	0	0	0
1006 30 96 900	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 212/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	124,87	1104 22 30 100	144,35
1102 20 10 300	107,03	1104 22 30 900	—
1102 20 10 900	—	1104 22 50 000	—
1102 20 90 100	107,03	1104 23 10 100	133,79
1102 20 90 900	—	1104 23 10 300	102,57
1102 30 00 000	—	1104 23 10 900	—
1102 90 10 100	99,30	1104 29 11 000	—
1102 90 10 900	67,52	1104 29 15 000	—
1102 90 30 100	152,84	1104 29 19 000	—
1102 90 30 900	—	1104 29 91 000	75,49
1103 12 00 100	152,84	1104 29 95 000	75,49
1103 12 00 900	—	1104 30 10 000	16,77
1103 13 11 100	160,54	1104 30 90 000	22,30
1103 13 11 300	124,87	1107 10 11 000	119,37
1103 13 11 500	107,03	1107 10 91 000	117,84
1103 13 11 900	—	1108 11 00 100	134,12
1103 13 19 100	160,54	1108 11 00 900	—
1103 13 19 300	124,87	1108 12 00 100	142,70
1103 13 19 500	107,03	1108 12 00 900	—
1103 13 19 900	—	1108 13 00 100	142,70
1103 13 90 100	107,03	1108 13 00 900	—
1103 13 90 900	—	1108 14 00 100	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 900	—
1103 19 10 000	75,49	1108 19 10 100	265,68
1103 19 30 100	102,61	1108 19 10 900	—
1103 19 30 900	—	1108 19 90 100	—
1103 21 00 000	68,40	1108 19 90 900	—
1103 29 20 000	67,52	1109 00 00 100	0,00
1103 29 30 000	—	1109 00 00 900	—
1103 29 40 000	90,97	1702 30 51 000	186,41
1104 11 90 100	99,30	1702 30 59 000	142,70
1104 11 90 900	—	1702 30 91 000	186,41
1104 12 90 100	169,82	1702 30 99 000	142,70
1104 12 90 300	135,86	1702 40 90 000	142,70
1104 12 90 900	—	1702 90 50 100	186,41
1104 19 10 000	68,40	1702 90 50 900	142,70
1104 19 50 110	142,70	1702 90 75 000	195,33
1104 19 50 130	115,95	1702 90 79 000	135,57
1104 19 50 150	—	2106 90 55 000	142,70
1104 19 50 190	—	2302 10 10 000	17,80
1104 19 50 900	—	2302 10 90 100	17,80
1104 19 91 000	—	2302 10 90 900	—
1104 21 10 100	99,30	2302 20 10 000	17,80
1104 21 10 900	—	2302 20 90 100	17,80
1104 21 30 100	99,30	2302 20 90 900	—
1104 21 30 900	—	2302 30 10 000	17,80
1104 21 50 100	132,40	2302 30 90 000	17,80
1104 21 50 300	105,92	2302 40 10 000	17,80
1104 21 50 900	—	2302 40 90 000	17,80
1104 22 10 100	135,86	2303 10 11 100	71,35
1104 22 10 900	—	2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 213/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restitu-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3049/89⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere

la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 050	—	—
2309 10 11 110	01	4,91
	09	—
2309 10 11 190	01	3,69
	09	—
2309 10 11 210	01	9,81
	09	—
2309 10 11 290	01	7,37
	09	—
2309 10 11 310	01	19,62
	09	—
2309 10 11 390	01	14,75
	09	—
2309 10 11 900	—	—
2309 10 13 050	—	—
2309 10 13 110	01	4,91
	09	—
2309 10 13 190	01	3,69
	09	—
2309 10 13 210	01	9,81
	09	—
2309 10 13 290	01	7,37
	09	—
2309 10 13 310	01	19,62
	09	—
2309 10 13 390	01	14,75
	09	—
2309 10 13 900	—	—
2309 10 31 050	—	—
2309 10 31 110	01	4,91
	09	—
2309 10 31 190	01	3,69
	09	—
2309 10 31 210	01	9,81
	09	—
2309 10 31 290	01	7,37
	09	—
2309 10 31 310	01	19,62
	09	—
2309 10 31 390	01	14,75
	09	—
2309 10 31 410	01	29,43
	09	—
2309 10 31 490	01	22,12
	09	—
2309 10 31 510	01	39,24
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 31 590	01	29,49
	09	—
2309 10 31 610	01	49,05
	09	—
2309 10 31 690	01	36,87
	09	—
2309 10 31 900	—	—
2309 10 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	4,91
	09	—
2309 10 33 190	01	3,69
	09	—
2309 10 33 210	01	9,81
	09	—
2309 10 33 290	01	7,37
	09	—
2309 10 33 310	01	19,62
	09	—
2309 10 33 390	01	14,75
	09	—
2309 10 33 410	01	29,43
	09	—
2309 10 33 490	01	22,12
	09	—
2309 10 33 510	01	39,24
	09	—
2309 10 33 590	01	29,49
	09	—
2309 10 33 610	01	49,05
	09	—
2309 10 33 690	01	36,87
	09	—
2309 10 33 900	—	—
2309 10 51 050	—	—
2309 10 51 110	01	4,91
	09	—
2309 10 51 190	01	3,69
	09	—
2309 10 51 210	01	9,81
	09	—
2309 10 51 290	01	7,37
	09	—
2309 10 51 310	01	19,62
	09	—
2309 10 51 390	01	14,75
	09	—
2309 10 51 410	01	29,43
	09	—
2309 10 51 490	01	22,12
	09	—
2309 10 51 510	01	39,24
	09	—
2309 10 51 590	01	29,49
	09	—
2309 10 51 610	01	49,05
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle ... restituzioni
2309 10 51 690	01	36,87
	09	—
2309 10 51 710	01	58,87
	09	—
2309 10 51 790	01	44,24
	09	—
2309 10 51 810	01	64,22
	09	—
2309 10 51 890	01	48,26
	09	—
2309 10 51 900	—	—
2309 10 53 050	—	—
2309 10 53 110	01	4,91
	09	—
2309 10 53 190	01	3,69
	09	—
2309 10 53 210	01	9,81
	09	—
2309 10 53 290	01	7,37
	09	—
2309 10 53 310	01	19,62
	09	—
2309 10 53 390	01	14,75
	09	—
2309 10 53 410	01	29,43
	09	—
2309 10 53 490	01	22,12
	09	—
2309 10 53 510	01	39,24
	09	—
2309 10 53 590	01	29,49
	09	—
2309 10 53 610	01	49,05
	09	—
2309 10 53 690	01	36,87
	09	—
2309 10 53 710	01	58,87
	09	—
2309 10 53 790	01	44,24
	09	—
2309 10 53 810	01	64,22
	09	—
2309 10 53 890	01	48,26
	09	—
2309 10 53 900	—	—
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	4,91
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 190	01	3,69
	09	—
2309 90 31 210	01	9,81
	09	—
2309 90 31 290	01	7,37
	09	—
2309 90 31 310	01	19,62
	09	—
2309 90 31 390	01	14,75
	09	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 90 33 110	01	4,91
	09	—
2309 90 33 190	01	3,69
	09	—
2309 90 33 210	01	9,81
	09	—
2309 90 33 290	01	7,37
	09	—
2309 90 33 310	01	19,62
	09	—
2309 90 33 390	01	14,75
	09	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	4,91
	09	—
2309 90 41 190	01	3,69
	09	—
2309 90 41 210	01	9,81
	09	—
2309 90 41 290	01	7,37
	09	—
2309 90 41 310	01	19,62
	09	—
2309 90 41 390	01	14,75
	09	—
2309 90 41 410	01	29,43
	09	—
2309 90 41 490	01	22,12
	09	—
2309 90 41 510	01	39,24
	09	—
2309 90 41 590	01	29,49
	09	—
2309 90 41 610	01	49,05
	09	—
2309 90 41 690	01	36,87
	09	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	4,91
	09	—
2309 90 43 190	01	3,69
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 43 210	01	9,81
	09	—
2309 90 43 290	01	7,37
	09	—
2309 90 43 310	01	19,62
	09	—
2309 90 43 390	01	14,75
	09	—
2309 90 43 410	01	29,43
	09	—
2309 90 43 490	01	22,12
	09	—
2309 90 43 510	01	39,24
	09	—
2309 90 43 590	01	29,49
	09	—
2309 90 43 610	01	49,05
	09	—
2309 90 43 690	01	36,87
	09	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	4,91
	09	—
2309 90 51 190	01	3,69
	09	—
2309 90 51 210	01	9,81
	09	—
2309 90 51 290	01	7,37
	09	—
2309 90 51 310	01	19,62
	09	—
2309 90 51 390	01	14,75
	09	—
2309 90 51 410	01	29,43
	09	—
2309 90 51 490	01	22,12
	09	—
2309 90 51 510	01	39,24
	09	—
2309 90 51 590	01	29,49
	09	—
2309 90 51 610	01	49,05
	09	—
2309 90 51 690	01	36,87
	09	—
2309 90 51 710	01	58,87
	09	—
2309 90 51 790	01	44,24
	09	—
2309 90 51 810	01	64,22
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 890	01	48,26
	09	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	4,91
	09	—
2309 90 53 190	01	3,69
	09	—
2309 90 53 210	01	9,81
	09	—
2309 90 53 290	01	7,37
	09	—
2309 90 53 310	01	19,62
	09	—
2309 90 53 390	01	14,75
	09	—
2309 90 53 410	01	29,43
	09	—
2309 90 53 490	01	22,12
	09	—
2309 90 53 510	01	39,24
	09	—
2309 90 53 590	01	29,49
	09	—
2309 90 53 610	01	49,05
	09	—
2309 90 53 690	01	36,87
	09	—
2309 90 53 710	01	58,87
	09	—
2309 90 53 790	01	44,24
	09	—
2309 90 53 810	01	64,22
	09	—
2309 90 53 890	01	48,26
	09	—
2309 90 53 900	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, modificato,
09 altre destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 214/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 1990****relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di organismi beneficiari 1 902 t di latte scremato in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITA A

1. Azione n. (1): 903/89 — Decisione della Commissione del 19. 4. 1989.
2. Programma: 1989.
3. Beneficiario: Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, case postale 372 — CH-1211, Genève 19 (telex: 22555 LRCS CH — tel. 34 55 80).
4. Rappresentante del beneficiario: Cruz Roja Uruguay, Avenida 8 de Octubre 2990, Montevideo (tel. 800 714, 802 112).
5. Luogo o paese di destinazione: Uruguay.
6. Prodotto da mobilitare: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. Caratteristiche e qualità della merce (2) (6) (7): vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3.
8. Quantitativo globale: 80 t.
9. Numero di lotti: 1.
10. Condizionamento e marcatura: 25 kg; in contenitori di 20 piedi (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, I.1.B.4 e I.1.B.4.2).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACCIÓN N° 903/89 / Una croce rossa / LECHE EN POLVO DESCREMADA VITAMINADA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / ACCIÓN DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA (LICROSS) / DISTRIBUCIÓN GRATUITA / MONTEVIDEO •
e vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5.
11. Modo di mobilitazione del prodotto (11) (12): mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporo delle vitamine devono aver luogo dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. Stadio di fornitura (10): reso destinazione.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: Montevideo.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: Magazzino della Croce Rossa, Avenida 8 de Octubre 2990, Montevideo.
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 10 al 20. 3. 1990.
18. Data limite per la fornitura: 4. 5. 1990.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4): 12. 2. 1990, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 2. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 24. 3 al 2. 4. 1990,
 - c) data limite per la fornitura: 17. 5. 1990.
22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile l'11. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 69/90 della Commissione (GU n. L 10 dell'11. 1. 1990, pag. 8).

PARTITE B, C, D, E

1. **Azione n. (1)**: vedi allegato II — Decisione della Commissione del 29. 5. 1989.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex: 626675 I WFF).
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: partita B: latte scremato in polvere; partite C, D, E: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce**: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3 per le partite C, D, E e pag. 3 I.1.A.1 e I.1.A.2 per la partita B;
partita B (3) (4) (5) (6); partite C, D, E (3) (4) (5).
8. **Quantitativo globale**: 1 822 t.
9. **Numero di lotti**: 4 (partita B: 997 t; partita C: 252 t; partita D: 28 t; partita E: 545 t).
10. **Condizionamento e marcatura**: 25 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 6, I.1.B.4 e I.1.B.4.3 per la partite C, D, E e pag. 3, I.1.A.3 per la partita B.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
vedi allegato II
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5 per le partite C, D, E e pag. 3, I.1.A.4 per la partita B.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità; partita B (3); partita E (4)
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporo delle vitamine devono aver luogo dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 10 al 20. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4)**: 12. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 2. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 24. 3 al 2. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulato in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5)**: restituzione applicabile l'11. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 69/90 della Commissione (GU n. L 10 dell'11. 1. 1990, pag. 8).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
 - oppure per telefaxad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
- 235 01 32,
236 10 97,
235 01 30,
236 20 05.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (7) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (8) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i novanta giorni precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (9) Certificato di analisi e di qualità che indica le caratteristiche tecniche del prodotto, rilasciato da un organismo ufficiale nel paese di origine.
- (10) Lo stadio reso terminal di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 implica che l'aggiudicatario si assume definitivamente l'onere delle spese seguenti nel porto di destinazione :
- Per le spedizioni a mezzo container con regime FCL/FCL o LCL/FCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers sino allo stadio « stack » del terminal, quindi escluse in ordine cronologico : THC (terminal handling charges o loro equivalente), spese di scarico delle merci dai containers, spese locali che intervengono dopo questi stadi, nonché le spese dovute ai ritardi nella liberazione o nel rinvio dei containers.
 - Per le condizioni a mezzo container in base al regime LCL/LCL o FCL/LCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers incluse, in deroga all'articolo 14, punto 5, lettera a) precitato, le « LCL charges » (scarico delle merci), escluse quindi le spese locali intervenute dopo questo stadio di scarico delle merci dai containers.
- (11) Tutti i documenti devono essere autenticati dalla rappresentanza diplomatica nel paese di origine del prodotto.
- (12) L'aggiudicatario prende senza indugi contatto con il beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (13) Certificato di condizionamento recante il peso netto unitario e il peso totale del condizionamento.
- (14) Certificato di analisi rilasciato dalle autorità del paese di origine, attestante che il prodotto è atto al consumo umano.
- È necessaria una fattura consolare.
- La polizza di carico e i documenti di spedizione devono essere vistati dal consolato del Paraguay.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Acción nº Aktion nr. Maßnahme Nr. Δράση αριθ. Operation No Action nº Azione n. Maatregel nr. Acção nº	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
B	997	913/89	WFP	Cuba	Acción nº 913/89 / Cuba 027020 / Leche desnatada en polvo / Donación de la Comunidad Económica Europea / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / La Habana (1)
C	252	522/89	WFP	Bolivia	Acción nº 522/89 / Bolivia / 0273501 / Leche desnatada en polvo / Donación de la Comunidad Económica Europea / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Arica en tránsito hacia Cochamba / Bolivia
D	28	916/89	WFP	Bolivia	Acción nº 916/89 / Bolivia / 0273501 / Leche desnatada en polvo / Donación de la Comunidad Económica Europea / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Arica en tránsito hacia La Paz, / El Alto, Bolivia
E	545	521/89	WFP	Paraguay	Acción nº 521/89 / Paraguay / 0237602 / Leche desnatada en polvo / Donación de la Comunidad Económica Europea / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Asunción

(1) Peso neto y peso bruto en kg. / Origen: ...

(1) Netto og bruttovægt i kg. / på spansk (Oprindelse: ...)

(1) Netto- und Bruttogewicht in kg / auf Spanisch (Ursprung: ...)

(1) Καθαρό και μεικτό βάρος σε kg / στα ισπανικά (προέλευση: ...)

(1) Net and gross weight in kilograms / in Spanish (Origin: ...)

(1) Poids net et poids brut en kilogrammes / en espagnol: (Origine: ...)

(1) Peso netto e peso lordo in kilogrammi / in spagnolo (Origine: ...)

(1) Netto- en brutogewicht in kg / in het Spaans (Oorsprong: ...)

(1) Peso líquido e peso bruto, expressos em kg / em espanhol (Origem: ...)

REGOLAMENTO (CEE) N. 215/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 1990****recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che con regolamento (CEE) n. 35/90 ⁽³⁾ — partite A e B — la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di 20 000 t di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura e chiudere pertanto la suddetta gara,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le partite A e B del regolamento (CEE) n. 35/90 la gara è chiusa.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 6 del 9. 1. 1990, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 216/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 140/90 relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 140/90 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un'asta per la consegna di un aiuto alimentare di butteroil in favore del PAM; che a causa di un errore, occorre modificare talune condizioni di cui all'allegato I del citato regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 140/90 il testo relativo alla partita C è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 16.

ALLEGATO

• PARTITA C

1. **Azione n. (1):** 908/89 — Decisione della Commissione del 29. 5. 1989.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, Telex: 626675 I WFP.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**
Vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Pakistan.
6. **Prodotto da mobilitare:** butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2) (3) (7) (11):** (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, da I.3.1 a I.3.2).
8. **Quantitativo globale:** 3 020 kg.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 5 kg
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« ACCIÓN N° 908/89 / PAKISTÁN 0278100 / BUTTEROIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / KARACHI »
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 12. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19. 2. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 28. 3. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulato in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile il 16. 12. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3785/89 della Commissione (GU n. L 367 del 16. 12. 1989, pag. 22).

REGOLAMENTO (CEE) N. 217/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per

detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86⁽¹⁰⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 967/89⁽¹²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹³⁾ prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 125.

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3837/88 ⁽²⁾, e dal regolamento (CEE) n. 885/89 del Consiglio, del 5 aprile 1989, relativo al regime all'importazione applicabile per l'anno 1989 ai prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Cina ⁽³⁾, hanno fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁵⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 10. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
0714 10 10 ⁽¹⁾	53,57	116,00	120,83
0714 10 91	50,55	116,00	117,81
0714 10 99	53,57	116,00	120,83
0714 90 11	50,55	116,00 ⁽²⁾	117,81
0714 90 19	53,57	116,00 ⁽²⁾	120,83
1102 20 10	66,18	283,72	244,76
1102 20 90	37,10	135,27	138,29
1102 30 00	4,03	185,28	188,30
1102 90 10	97,03	212,06	218,10
1102 90 30	81,55	219,46	225,50
1102 90 90	54,58	140,95	143,97
1103 12 00	81,55	219,46	225,50
1103 13 11	66,18	238,72	244,76
1103 13 19	66,18	238,72	244,76
1103 13 90	37,10	135,27	138,29
1103 14 00	4,03	185,28	188,30
1103 19 10	112,98	228,78	234,82
1103 19 30	97,03	212,06	218,10
1103 19 90	54,58	140,95	143,97
1103 21 00	67,46	237,80	243,84
1103 29 10	112,98	228,78	234,82
1103 29 20	97,03	212,06	218,10
1103 29 30	81,55	219,46	225,50
1103 29 40	66,18	238,72	244,76
1103 29 50	4,03	185,28	188,30
1103 29 90	54,58	140,95	143,97
1104 11 10	54,58	120,17	123,19
1104 11 90	107,14	235,62	241,66
1104 12 10	45,81	124,36	127,38
1104 12 90	89,94	243,84	249,88
1104 19 10	67,46	237,80	243,84
1104 19 30	112,98	228,78	234,82
1104 19 50	66,18	238,72	244,76
1104 19 91	7,75	314,62	320,66
1104 19 99	97,03	248,74	254,78
1104 21 10	83,90	188,50	191,52
1104 21 30	83,90	188,50	191,52
1104 21 50	132,42	294,53	300,57
1104 21 90	54,58	120,17	123,19
1104 22 10 10 ⁽⁴⁾	45,81	124,36	127,38
1104 22 10 90 ⁽⁵⁾	78,53	219,46	222,48
1104 22 30	78,53	219,46	222,48
1104 22 50	70,14	195,07	198,09
1104 22 90	45,81	124,36	127,38
1104 23 10	56,48	212,19	215,21
1104 23 30	56,48	212,19	215,21

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1104 23 90	37,10	135,27	138,29
1104 29 11	48,40	175,71	178,73
1104 29 15	82,04	169,04	172,06
1104 29 19	83,90	221,10	224,12
1104 29 31	57,61	211,38	214,40
1104 29 35	98,08	203,36	206,38
1104 29 39	83,90	221,10	224,12
1104 29 91	37,82	134,75	137,77
1104 29 95	63,62	129,64	132,66
1104 29 99	54,58	140,95	143,97
1104 30 10	31,63	99,08	105,12
1104 30 90	31,10	99,47	105,51
1106 20 10	53,57	114,18 (*)	120,83
1106 20 91	74,34	209,89 (*)	234,07
1106 20 99	74,34	209,89 (*)	234,07
1107 10 11	71,61	235,16	246,04
1107 10 19	56,26	175,71	186,59
1107 10 91	100,86	209,70	220,58 (*)
1107 10 99	78,11	156,69	167,57
1107 20 00	89,23	182,61	193,49 (*)
1108 11 00	95,61	290,64	311,19
1108 12 00	74,34	213,52	234,07
1108 13 00	74,34	213,52	234,07 (*)
1108 14 00	74,34	106,76	234,07
1108 19 10	32,27	265,68	296,51
1108 19 90	74,34	106,76 (*)	234,07
1109 00 00	317,82	528,44	709,78
1702 30 51	166,88	278,50	375,22
1702 30 59	120,28	213,52	280,01
1702 30 91	166,88	278,50	375,22
1702 30 99	120,28	213,52	280,01
1702 40 90	120,28	213,52	280,01
1702 90 50	120,28	213,52	280,01
1702 90 75	170,22	291,76	388,48
1702 90 79	117,61	202,91	269,40
2106 90 55	120,28	213,52	280,01
2302 10 10	22,53	53,56	59,56
2302 10 90	41,42	114,76	120,76
2302 20 10	22,53	53,56	59,56
2302 20 90	41,42	114,76	120,76
2302 30 10	22,53	53,56	59,56
2302 30 90	41,42	114,76	120,76
2302 40 10	22,53	53,56	59,56
2302 40 90	41,42	114,76	120,76
2303 10 11	248,16	265,24	446,58

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (³) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (⁴) Codice Taric : avena spuntata.
- (⁵) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (⁶) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3899/89, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 218/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a

taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁸⁾, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽¹⁰⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹²⁾, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹⁴⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 26. 2. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.

⁽¹²⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.

⁽¹³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
2309 10 11	10,88	21,22	32,10
2309 10 13	10,88	483,82	494,70
2309 10 31	10,88	66,31	77,19
2309 10 33	10,88	528,91	539,79
2309 10 51	10,88	132,62	143,50
2309 10 53	10,88	595,22	606,10
2309 90 31	10,88	21,22	32,10
2309 90 33	10,88	483,82	494,70
2309 90 41	10,88	66,31	77,19
2309 90 43	10,88	528,91	539,79
2309 90 51	10,88	132,62	143,50
2309 90 53	10,88	595,22	606,10

REGOLAMENTO (CEE) N. 219/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 1990****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prelievo speciale applicabile alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina⁽¹⁾, firmato il 26 maggio 1987, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del citato protocollo, per ciascuna campagna, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del protocollo e il 31 dicembre 1990 e nei limiti di un quantitativo di 46 000 t per campagna, viene riscosso un prelievo speciale sull'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da quel paese nella Comunità; che detto prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo franco frontiera; che occorre stabilire il prezzo franco frontiera in base ai criteri previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo e fissare il livello del prelievo speciale;

considerando che è opportuno disporre che il prezzo franco frontiera e il prelievo possano essere modificati esclusivamente in caso di variazione sensibile degli elementi di calcolo;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina è pari a 182,38 ECU/100 kg.

Il prelievo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso protocollo è pari a 7,05 ECU/100 kg.

Articolo 2

I suddetti importi sono modificati in caso di variazione sensibile degli elementi di calcolo presi in considerazione a norma dell'articolo 4 del protocollo addizionale.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 220/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che modifica il regolamento (Euratom) n. 3227/76 relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38,

considerando che, in conformità dell'articolo 38 del regolamento (Euratom) n. 3227/76, la Commissione può apportare delle modifiche non sostanziali di carattere tecnico agli allegati del suddetto regolamento;

considerando la necessità di designare un tipo di variazione di inventario appropriato per la registrazione e l'iscrizione di materie nucleari ottenute da sostanze non sottoposte al controllo di sicurezza;

considerando che la Commissione ha informato gli Stati membri dell'attuale modifica e ha tenuto conto dei loro punti di vista,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*All'allegato II, note esplicative⁽⁶⁾ «tipo di variazione d'inventario» del regolamento (Euratom) n. 3227/76, dovranno essere fatte le seguenti aggiunte:

Designazione	Codice	Significato
«Produzione di materie nucleari	MP	Materie nucleari ottenute, in seguito al raggiungimento delle caratteristiche di concentrazione minime [articolo 36, lettera i)], da sostanze non sottoposte al controllo»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

António CARDOSO E. CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 221/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 1° gennaio 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁴⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 1° gennaio 1990 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 1° gennaio 1990, l'importo del premio è fissato a 27,225 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 1° gennaio 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	12,796	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	27,225	0
0204 21 00	27,225	0
0204 50 11		0
0204 22 10	19,058	
0204 22 30	29,948	
0204 22 50	35,393	
0204 22 90	35,393	
0204 23 00	49,550	
0204 30 00	20,419	
0204 41 00	20,419	
0204 42 10	14,293	
0204 42 30	22,461	
0204 42 50	26,545	
0204 42 90	26,545	
0204 43 00	37,163	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	35,393	
0210 90 19	49,550	
1602 90 71 :		
— non disossate	35,393	
— disossate	49,550	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 222/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa le sovvenzioni per le spedizioni di riso e di rotture di riso alla Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4, quarto comma,

considerando che a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, è possibile fissare una sovvenzione per le forniture a quest'isola tenendo conto della differenza tra i corsi o i prezzi dei prodotti considerati sul mercato mondiale e i corsi o i prezzi degli stessi prodotti sul mercato comunitario, nonché, ove necessario, dei prezzi dei prodotti resi franco destino nell'isola della Riunione;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, le sovvenzioni devono essere fissate tenendo conto da un lato della situazione e delle prospettive di andamento dei prezzi del riso, delle disponibilità sul mercato comunitario, della necessità di

approvvigionamento del mercato dell'Isola della Riunione e, dall'altro, dei prezzi del riso sul mercato mondiale;

considerando che all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89 sono definiti i criteri specifici da considerare per il calcolo dell'importo delle sovvenzioni per le forniture di riso dell'isola della Riunione; che, in base a tali criteri, si è proceduto alla fissazione delle sovvenzioni indicate nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sovvenzioni per le forniture all'isola della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006 10 10, che provengono dagli Stati membri e si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 8.

ALLEGATO

Codice NC	Sovvenzione (ECU/t)
1006 10 21	—
1006 10 23	—
1006 10 25	—
1006 10 27	—
1006 10 92	—
1006 10 94	—
1006 10 96	—
1006 10 98	—
1006 20 11	—
1006 20 13	—
1006 20 15	—
1006 20 17	—
1006 20 92	—
1006 20 94	—
1006 20 96	—
1006 20 98	—
1006 30 21	—
1006 30 23	—
1006 30 25	—
1006 30 27	—
1006 30 42	—
1006 30 44	—
1006 30 46	—
1006 30 48	—
1006 30 61	—
1006 30 63	—
1006 30 65	—
1006 30 67	—
1006 30 92	—
1006 30 94	—
1006 30 96	—
1006 30 98	—
1006 40 00	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 223/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, relativo all'instaurazione di un regime comunitario d'incoraggiamento della cessazione dell'attività agricola ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare gli articoli 9, paragrafo 2 e 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che la Commissione deve stabilire tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71, conformemente ai criteri e ai limiti fissati all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli

altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁷⁾, e secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi e i vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽⁸⁾;

considerando che, per quanto riguarda le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le azioni connesse all'obiettivo n. 5 a di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono coperte dai quadri comunitari di sostegno, definiti in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 del suddetto regolamento; che, conseguentemente, i tassi di cofinanziamento comunitario devono essere fissati a un livello che consenta la corretta applicazione dei quadri comunitari di sostegno, in particolare il rispetto del piano di finanziamento delle varie azioni che rientrano nei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, per quanto riguarda le misure di ritiro delle terre di cui al titolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85, i tassi di cofinanziamento comunitario saranno determinati ulteriormente con effetto dal 1° gennaio 1990;

considerando che i tassi di cofinanziamento comunitario potranno eventualmente essere adattati nel corso dell'attuazione delle varie misure, qualora risulti necessario un migliore equilibrio fra tali misure e un rafforzamento di alcune di esse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78,
(CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71.

I tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure contemplate dai regolamenti menzionati nel comma precedente, ad eccezione delle misure di ritiro delle terre di cui al titolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85, sono enumerati rispettivamente all'allegato I per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'allegato II per le altre regioni.

Articolo 2

I tassi di cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 1 sono applicati alle spese effettuate dagli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e per le misure coperte dai regolamenti (CEE) n. 797/85 (ad eccezione delle misure di ritiro delle terre), (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71

<i>Stati membri interessati</i>	<i>Tasso %</i>
Grecia, Irlanda, Portogallo	65
Francia	
— Dipartimenti francesi di oltremare (DOM)	60
— Corsica	50
Spagna	50
Italia	50
Regno Unito	
Irlanda del Nord	
— misure di cui agli articoli 7, 7 bis e 19 del regolamento (CEE) n. 797/85	50
— altre misure come previste nell'articolo 1	30

ALLEGATO II

Tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e per le misure coperte dai regolamenti (CEE) n. 797/85 (ad eccezione delle misure di ritiro delle terre), (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71

<i>Tipi di misure</i>	<i>Tasso (%)</i>
1. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 797/85 (ad eccezione delle misure di ritiro delle terre)	
a) tasso normale	25
b) tasso maggiorato	50
Questo tasso è applicabile nei casi seguenti :	
— aiuti di cui agli articoli 7 e 7 bis,	
— aiuti di cui agli articoli 3, 4, 14, 17, 20 bis e 21, concessi nelle zone svantaggiate seguenti ai sensi della direttiva 75/268/CEE ⁽¹⁾ :	
— zone svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia, non contemplate dall'obiettivo n. 1	
— zone svantaggiate della Spagna contrassegnate da un asterisco nell'allegato della direttiva 86/466/CEE ⁽²⁾ e non contemplate dall'obiettivo n. 1	
2. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 1096/88	50
3. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 1306/78	25
4. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 389/82	50
5. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 1696/71	25

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 104.

REGOLAMENTO (CEE) N. 224/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

recante disposizioni relative al rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3991/89 ⁽⁴⁾, ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti lattiero-caseari per il 1990;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nel corso della prima settimana del gennaio 1990 per il burro e i formaggi vertono su quantitativi ampiamente superiori al massimale indicativo per l'intero 1990;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con il regolamento (CEE) n. 89/90 ⁽⁵⁾; che occorre adottare misure definite e che, alla luce della situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari in Spagna, non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato spagnolo, occorre disporre, quale misura definitiva a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, la proroga della sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 89/90 fino al momento in cui saranno adeguate alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 606/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS per i prodotti di cui al codice NC 0405 ex 0406 elencati nel regolamento (CEE) n. 89/90 è sospeso fino al 31 gennaio 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU n. L 11 del 12. 1. 1990, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 225/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che fissa le restituzioni applicabili per il mese di febbraio 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di febbraio 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
⁽⁹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di febbraio 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	130,00
1001 90 99 000	58,00
1002 00 00 000	60,00
1003 00 90 000	68,00
1004 00 90 000	57,00
1005 90 00 000	82,50
1006 20 92 000	157,00
1006 20 94 000	157,00
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 000	197,00
1006 30 94 100	197,00
1006 30 94 900	197,00
1006 30 96 100	197,00
1006 30 96 900	197,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	82,50
1101 00 00 110	76,00
1101 00 00 120	76,00
1101 00 00 130	76,00
1102 20 10 100	124,87
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	99,30
1103 11 10 500	188,00
1103 11 90 100	83,00
1103 13 19 100	160,54
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	169,82
1104 21 50 100	132,40

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 226/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 191/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1990, pag. 54.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	29,13 ⁽¹⁾
1701 11 90	29,13 ⁽¹⁾
1701 12 10	29,13 ⁽¹⁾
1701 12 90	29,13 ⁽¹⁾
1701 91 00	33,31
1701 99 10	33,31
1701 99 90	33,31 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 227/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3942/89 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 111/90 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 gennaio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽¹²⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3942/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1102 30 00	3,02	186,04	189,06
1103 14 00	3,02	186,04	189,06
1103 29 50	3,02	186,04	189,06
1104 19 91	6,04	315,92	321,96
1108 19 10	30,83	266,78	297,61

REGOLAMENTO (CEE) N. 228/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1373/89 della Commissione, del 19 maggio 1989, che fissa, per la campagna 1989/1990 i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,15 ECU per 100 kg netti per il mese di gennaio 1990;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa, commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari della Turchia il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto, per due giorni di mercato consecutivi, ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁷⁾, occorre ripristinare l'aliquota del dazio doganale per detti limoni al 4 %;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10) originari della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 7,0 ECU per 100 kg netti.
2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione di tali prodotti è fissata al 4 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

(90/41/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca⁽¹⁾, firmato a Maputo il 30 settembre 1988,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica popolare del Mozambico hanno proceduto a negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nel protocollo allegato all'accordo sulle relazioni in materia di pesca al termine del periodo d'applicazione del primo protocollo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 13 settembre 1989 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, in virtù di questo protocollo, i pescatori comunitari ottengono possibilità di pesca nelle acque che rientrano sotto la sovranità o la giurisdizione della Repubblica popolare del Mozambico per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dalla data di scadenza del protocollo precedente; che occorre approvare l'accordo in forma di

scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato e in attesa della successiva entrata in vigore del protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 12.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

A. Lettera del governo della Repubblica popolare del Mozambico

Signor

in riferimento al progetto di protocollo, siglato a Maputo il 13 settembre 1989, che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario per il periodo di due anni decorrente dal 1° gennaio 1990, ho l'onore di informarLa che il governo della Repubblica popolare del Mozambico è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso che in tal caso deve essere versato entro il 31 marzo 1990 una prima quota pari alla metà della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica popolare del
Mozambico*

B. Lettera della Comunità economica europea

Signor

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« In riferimento al progetto di protocollo, siglato a Maputo il 13 settembre 1989, che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario per il periodo di due anni decorrente dal 1° gennaio 1990, ho l'onore di informarLa che il governo della Repubblica popolare del Mozambico è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso che in tal caso deve essere versato entro il 31 marzo 1990 una prima quota pari alla metà della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità economica europea sull'applicazione provvisoria dell'accordo.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

*A nome
del Consiglio delle Comunità
europee*

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 1990
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale

(90/42/Euratom, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli da 193 a 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 165 a 167,

vista la convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo che termina il 20 settembre 1990⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del comitato in oggetto si è reso vacante in seguito alle dimissioni di Don Fernando Panizo Arcos, comunicate al Consiglio il 13 luglio 1989,

viste le candidature presentate dalla rappresentanza permanente della Spagna il 23 novembre 1989,

dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Don Juan Tesoro Oliver è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione di Don Fernando Panizo Arcos per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. C 244 del 30. 9. 1986, pag. 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 1990
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale
(90/43/Euratom, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli da 193 a 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 165 a 167,

vista la convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo che termina il 20 settembre 1990 ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del comitato in oggetto si è reso vacante in seguito alle dimissioni del signor P. A. A. Spijkers, comunicate al Consiglio il 1° settembre 1989,

viste le candidature presentate dalla rappresentanza permanente dei Paesi Bassi il 26 settembre 1989,

dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il signor K. de Knecht è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del signor P. A. A. Spijkers per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. C 244 del 30. 9. 1986, pag. 2.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 126 del 9 maggio 1989)

Pagina 2, all'articolo 4 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La Repubblica italiana, durante le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, e la Repubblica francese sono autorizzate ad accordare alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero, ai produttori di canna da zucchero e all'occorrenza ai produttori di zucchero. ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3699/89 della Commissione, dell'11 dicembre 1989, che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi 9 m

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 362 del 12 dicembre 1989)

Pagina 28, allegato :

<i>anziché:</i>	• UQ 8	Zeemeeuw	Usquert	94 »
<i>leggi:</i>	• UQ 3	Grietje	Usquert	143 »

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4024/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 382 del 30 dicembre 1989)

A pagina 53, articolo 1, paragrafo 1 :

anziché: « (CEE) n. 3928/86 »,

leggi: « (CEE) n. 3929/86 »;

a pagina 54, articolo 2 :

anziché: « articolo 2, paragrafo 1 »

leggi: « articolo 1, paragrafo 1 »;

a pagina 55, articolo 7, paragrafo 2 :

anziché: « articoli 3 e 6 »,

leggi: « articoli da 3 a 6 ».